



REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo integrato delle
acque e dei Rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

Spett.le Ministero della
Transizione Ecologica
Direzione Generale
Valutazioni Ambientali

PEC: va@pec.mite.gov.it
va.consultazioni@pec.mite.gov.it

e p.c.

Ministero della Transizione
Ecologica
Direzione Generale
Economia Circolare
PEC: EC@PEC.mite.gov.it

All'Assessore all'Ambiente
della Regione
Avv. Fulvio
BONAVITACOLA

Al Capo di Gabinetto della
Regione

All'Ufficio XI D.C.
Dr Romeo Melillo

All'ARPAC

Alla Struttura di missione
per l'attuazione del
programma straordinario
per la rimozione dei rifiuti
stoccati in balle e interventi
per il superamento della



sanzione disposta con
sentenza della Corte di
Giustizia Europea , Sez. III,
16 luglio 2015
LORO SEDI

Oggetto: ID: 7717 - Consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti – Osservazioni

Con la presente, nello spirito di collaborazione tra Enti Pubblici ed in riscontro alla nota di invito n. 33878 del 17.03.2022, si trasmettono le seguenti osservazioni relativamente alla documentazione pianificatoria, resa disponibile in formato digitale al link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8199/12062> del portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA di codesto spettabile Ministero.

Si fa riferimento alla proposta di PNGR ed in particolare:

- a quanto riportato al paragrafo 1.6 “*Valutazioni gestionali generali a supporto del Programma, criteri e linee strategiche per l’elaborazione dei piani regionali*” a partire da pagina 9 e, in particolare, a quanto riportato a pagina 11, relativamente all’adozione di una strategia di recupero di energia dai rifiuti indifferenziati basata prevalentemente sul recupero diretto in impianti a elevata efficienza di recupero energetico (anche per co-generazione di elettricità e calore); a questa si affianca, in proporzioni ridotte, l’avvio a co-incenerimento dei rifiuti in uscita da impianti di pre-trattamento in cui si prepara CSS di qualità adeguata.
- a quanto riportato al successivo paragrafo 8.1 “*Rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani*” - pag. 53 - dove si legge: nella valutazione del fabbisogno di smaltimento dei rifiuti indifferenziati le Regioni devono tenere in considerazione, come previsto dall’art. 182 bis del d. lgs 152/2006, anche i rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani. La forma di gestione più adeguata per questi rifiuti deve essere valutata nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti indicati nella normativa unionale e nazionale, tenendo

conto dei potenziali impatti ambientali associati alle diverse opzioni perseguibili. In alcune aree del Paese il sistema impiantistico è insufficiente a garantire la gestione ottimizzata dei rifiuti indifferenziati mediante recupero energetico e fornire un'alternativa allo smaltimento in discarica che deve essere portato al 10% al 2035. Nella tabella 23 di pag. 58 tra le Azioni regionali per colmare il gap impiantistico nazionale, con riferimento ai rifiuti urbani indifferenziati, si colloca l'azione: “Considerare la preferenza alle scelte tecnologico impiantistiche volte al recupero energetico diretto senza attività di pretrattamento affinché si massimizzi la valorizzazione energetica del rifiuto”.

È opportuno far presente sin d'ora che il combinato disposto delle suesposte determinazioni genera riflessi significativi sulla pianificazione regionale in materia. Il vigente PRGRU della Regione Campania si fonda su una strategia, anche condivisa con la Commissione europea al fine del superamento delle pendenze di cui alla procedura d'infrazione rifiuti (cfr. Condanna della Corte di Giustizia Europea del 16/07/2015), prevede due elementi fondamentali, per quanto qui di interesse:

- il Trattamento Meccanico Biologico (TMB) dei rifiuti indifferenziati;
- la conseguente adeguata capacità dell'unico impianto localizzato ad Acerra (NA) per la parte di termovalorizzazione della Frazione Secca Tritovagliata (il cui quantitativo va a definire il fabbisogno di incenerimento).

Nell'ambito degli incontri dei Tavoli di discussione aventi ad oggetto le conseguenze derivanti dalla suddetta procedura di infrazione, ai quali hanno partecipato oltre a questa Amministrazione e codesto Ministero, anche la Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione, nonché i competenti servizi della Commissione Europea, veniva rappresentata l'autosufficienza della Campania, con il solo impianto di trattamento di Acerra, a garantire il soddisfacimento del fabbisogno di trattamento termico regionale. Attualmente, i livelli raggiunti produrranno, molto probabilmente, la riduzione di un ulteriore terzo della sanzione da parte dei Servizi della CE, oltre a quella già intervenuta proprio relativamente alla quota attinente

l'incenerimento, come dichiarato pubblicamente dal Presidente della Giunta Regionale.

In relazione alle previsioni del redigendo Piano Nazionale per la Gestione dei Rifiuti appare chiaro che prevalga un orientamento impiantistico teso al recupero energetico “tal quale”, senza attività di pretrattamento. In altri termini: il passaggio per i TMB dell'indifferenziato non è ritenuto più conveniente, secondo un'analisi LCA (Life Cycle Assessment – Analisi del ciclo di vita) sviluppata nel relativo Rapporto Ambientale. Tale previsione, se adottata, comporterebbe un aumento del fabbisogno di trattamento termico della Campania, con la conseguenza che l'impianto di Acerra, nonostante sia uno dei più grandi in Italia e sicuramente di tutto il Mezzogiorno, non potrebbe far fronte al fabbisogno. A questo punto, riservando ulteriori valutazioni circa la natura vincolante o meno del PNGR, vale ipotizzare due importanti conseguenze: la riformulazione degli accordi *ut supra* con la Commissione Europea e la elaborazione di soluzioni alternative ed immediate a livello regionale. Appare, dunque, importante segnalare che l'aggiornamento obbligatorio del PRGRU della Campania, dovrà contemplare un cambio di strategia, come dettato dal PNGR, ovvero definire se agire in continuità con quanto finora programmato. Ad adiuvandum, risulta utile ricordare che lo scenario che si andrebbe a definire, conseguentemente alle indicazioni del PNGR approvato (ammessa la sua natura vincolante), è stato già oggetto di un'apposita analisi LCA, durante la definizione del PRGRU della Campania, approvato alla fine dell'anno 2016, e nel confronto con quello vigente fu, come evidente, scartato.

Mentre, in relazione alla gestione degli scarti da raccolta differenziata, che la proposta di PNGR indica come da inglobare nel fabbisogno di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, sarebbe opportuno chiarire la metodologia di stima in quanto risulta essere fatto notorio la difficoltà di effettiva computazione. Ciò sia in relazione al metodo unico per il calcolo del tasso di riciclaggio e sia rispetto a quello per il calcolo della percentuale di smaltimento in discarica. Pertanto, come emerso anche nel Tavolo tecnico istituzionale per la definizione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, è opportuno definire e concordare una metodologia unica per il

calcolo anche a livello regionale del tasso di riciclaggio e della percentuale di rifiuti avviati a discarica.

Ulteriore indicazione importante è la definizione del fabbisogno impiantistico per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata per il quale si dovrebbe garantire l'autosufficienza regionale e realizzare di impianti di gestione anaerobica integrati nelle aree scarsamente dotate con valorizzazione della produzione di biometano. Questo è un elemento che va chiarito in termini di effettiva perentorietà. Infatti per la gestione di tale frazione, si legge nella proposta di PNGR, non è consentita l'organizzazione per macroaree. In tal senso si riferisce alle previsioni di pagina 78 dove è scritto: *“I rifiuti organici di cui all'art. 183, comma 1 lett. d) originati dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani, in considerazione delle caratteristiche di biodegradabilità e fermentescibilità, devono essere gestiti all'interno del territorio regionale nel rispetto del principio di prossimità, al fine di limitarne il più possibile la movimentazione. Ad esclusione dei rifiuti organici, l'autonomia gestionale può essere garantita, in alcuni casi, anche su un territorio più ampio, da individuare come “macroarea”, previo accordo tra le Regioni interessate ai sensi dell'art. 117, comma 8 della Costituzione, sulla base di opportune valutazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale.* In questo senso è d'uopo far osservare la totale condivisione dei principi teorici suddetti ex art. 182-bis TUA e contemporaneamente chiarirne la portata: privilegiare la gestione di prossimità della frazione organica. *Ex adverso*, nella proposta programmatica in parola, la medesima frazione è *de facto* ricompresa in un perimetro di autosufficienza regionale. Pertanto la disposizione all'esame produce una antinomia, sotto il profilo sostanziale. Di conseguenza, gli enti attuatori sussidiari, sia in fase di pianificazione regionale ovvero di adeguamento dei propri piani nei 18 mesi successivi all'adozione del PNGR, saranno costretti a subire una interruzione delle proprie attività. Nel caso della Regione Campania, attualmente sono in corso la programmazione e le realizzazioni di impianti di compostaggio della frazione organica. Nello stesso senso è opportuno esprimere anche la capacità di trattamento annua oltre ad una conferma della tipologia impiantistica (se effettivamente è esclusivamente di tipo anaerobico).

Per di più, il divieto di stipulare accordi di macroarea finalizzati alla gestione della frazione organica e il conseguente trattamento entro i confini regionali incide prepotentemente sul principio di concorrenza. In altri termini, l'orientamento teso a non movimentare i rifiuti putrescibili (ovvero minimizzarlo) prevale sulla disposizione normativa che legittima la gestione in prossimità. Tale impostazione, se non in forma transitoria, e soprattutto i conseguenti provvedimenti amministrativi non saranno esenti da vizi di legittimità. In conclusione risulta essenziale chiarire la natura vincolante della programmazione in esame ovvero la pacifica prevalenza degli atti di rango legislativo, anche al fine di evitare il contenzioso amministrativo.

Restando a disposizione per chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

**Il Direttore Generale
Antonello BARRETTA**



Documento firmato da:
ANTONELLO
BARRETTA
02.05.2022 14:19:42 UTC